



## Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: [www.figcmarche.it](http://www.figcmarche.it)  
e-mail: [cr.marche01@lnd.it](mailto:cr.marche01@lnd.it)  
pec: [marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)

Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N° 139 del 12/01/2026

#### CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 12 gennaio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

#### Reclamo n. 44/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 44/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 44 promosso dalla società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

#### DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 gennaio 2026.

Il Relatore  
F.to in originale  
Giovanni Spanti

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 45/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 45/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 45 promosso dal Sig. VERONESE STEFANO in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 17/04/2026 al Dirigente VERONESE STEFANO medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 gennaio 2026.

Il Relatore  
F.to in originale  
Marco Marconi

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*

**Reclamo n. 46/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 46/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 46 promosso dal Sig. GABRIELLI MATTIA in data 24/12/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore GABRIELLI MATTIA medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 52 del 17/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 gennaio 2026.

Il Relatore  
F.to in originale  
Francesco Scaloni

Il Presidente  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

\* \* \*  
\* \* \*

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da  
Avv. Piero Paciaroni – Presidente  
Avv. Francesco Scaloni – Componente  
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente  
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente  
Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 12 gennaio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 47/CSAT 2025/2026  
Dispositivo n. 47/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 47 promosso dalla società A.S.D. PALOMBINA VECCHIA in data 02/01/2026 avverso della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore DE VINCENZO EMANUELE applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona con delibera pubblicata sul C.U. n° 54 del 23/12/2025, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. PALOMBINA VECCHIA.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 gennaio 2026.

Il Presidente e Relatore  
F.to in originale  
Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 12 gennaio 2026**

Il Segretario  
F.to in originale  
Alver Torresi

**Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 12/01/2026**

Il Segretario  
(Angelo Castellana)

Il Presidente  
(Ivo Panichi)